

**REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Sez. XVII civile  
in persona del giudice unico  
**Dott. Vittorio Carlomagno**

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. *omissis* del ruolo contenzioso generale dell'anno 2015 decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.07.18 al termine della discussione orale,

tra

**SOCIETÀ MUTATARIA E FIDEIUSSORI**

**OPPONENTI**

E

**BANCA**

**OPPOSTA**

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. *omissis* del 19.3.2015 (R.G. n. *omissis*)

conclusioni: come in atti

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Il decreto ingiuntivo opposto, recante ingiunzione al pagamento di euro 483.721,00, oltre interessi legali, quale saldo del mutuo chirografario n. *omissis* del 4.01.11 di € 1.000.000,00 da restituire in 48 mesi intestato alla **SOCIETÀ MUTATARIA** è stato emesso e notificato nei confronti della società e, quali fideiussori dei sigg. **FIDEIUSSORI**.

Il contratto di mutuo prevede un tasso corrispettivo variabile su base EURIBOR ed un tasso di mora pari al tasso corrispettivo maggiorato di due punti percentuali.

Gli oppositori deducono il difetto di prova del credito, l'usurarietà del tasso di mora, l'anatocismo conseguente all'applicazione, in virtù di espressa previsione contrattuale, degli interessi di mora sull'intero importo delle rate scadute, l'erroneità della somma ingiunta a causa dell'inclusione degli interessi conglobati nelle rate a scadere. In via di eccezione riconvenzionale oppongono al credito della banca un controcredito di € 1.133.206,00 relativo agli indebiti maturati in favore della società su altri rapporti bancari, per il quale rinviano alla perizia stragiudiziale allegata al fascicolo di parte.

Parte opposta preliminarmente eccepisce l'inammissibilità delle contestazioni sollevate dai garanti relative ai rapporti principali; nel merito deduce l'infondatezza dell'opposizione.

Il giudice ha, in successione, disatteso la richiesta di concessione della provvisoria esecutività, assegnato a parte opponente termine per l'espletamento del procedimento di mediazione, concesso i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., disatteso la richiesta di CTU contabile formulata dagli oppositori e rinviato la causa per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.

**La natura della garanzia prestata dai coobbligati.**

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Vittorio Carlomagno, n. 14319 dell'11 luglio 2018*

Le eccezioni, che attengono al merito del rapporto garantito non si devono considerare precluse ai garanti non risultando, contrariamente a quanto affermato da parte opposta, il carattere autonomo della garanzia da loro prestata.

Come è noto la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che la clausola di pagamento "*a prima richiesta e senza eccezioni*" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. *Garantievertrag*), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale ( Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010). Ma nel caso in esame carattere autonomo della garanzia non si desume dal dato testuale, che si riferisce ripetutamente e costantemente alla figura della fideiussione, né dalla disciplina dell'escussione della garanzia (art. 7) secondo cui "*il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore...*" e che è evidentemente riferita alle modalità dell'escussione ed ai tempi del pagamento da parte del fideiussore, ma non limita in alcun modo le eccezioni da questo opponibili; tale previsione dunque importa solo una limitata deroga agli effetti dell'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria, e comunque è espressamente dichiarata non applicabile ai consumatori. Solo per completezza si osserva che anche qualora si ritenesse dubbia l'interpretazione del testo, dovrebbe preferirsi l'opzione per la fideiussione, per le seguenti ulteriori ragioni: perché questa, diversamente dalla garanzia autonoma, configura una fattispecie tipica, alla quale pertanto si deve presumere indirizzata la comune volontà delle parti; perché, trattandosi di contratto redatto su modulo predisposto dalla banca, opera il criterio ermeneutico di cui all'art. 1370 c.c.; perché i garanti oppositori nel presente giudizio non appartengono al novero dei soggetti che professionalmente svolgono l'attività di rilascio di garanzie autonome.

### **La prova del credito.**

Parte opponente deduce l'insufficienza ai fini della prova del credito dell'estratto conto ex art. 50 D. L.vo 385/93 allegato al ricorso monitorio. L'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, di cui all'art. 50 T. U. B. ha efficacia probatoria nell'ambito del procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo può assumere rilevanza esclusivamente, salvo il caso di non contestazione, come elemento indiziario (Sez. 3, Sentenza n. 9695 del 03/05/2011, Sez. 1, Sentenza n. 6705 del 19/03/2009), la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi significativi. Come è noto comunque il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena. Nel caso in esame la banca opposta ha prodotto copia del contratto e copia dell'estratto conto del mutuo relativo all'intera durata del rapporto, il quale fa prova anche nei confronti dei fideiussori (Sez. 1, Sentenza n. 13889 del 09/06/2010).

### **Anatocismo sulla quota interessi delle rate.**

Parte attrice contesta la clausola contenuta nell'art. 4 del contratto di mutuo, la quale prevede che su ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo, in dipendenza del contratto e non pagata siano corrisposti dal giorno di scadenza gli interessi di mora a carico della parte mutuataria a favore della banca e che tali interessi non sono suscettibili di capitalizzazione periodica. Sostiene che la disposizione, prevedendo la maturazione degli interessi sull'intero importo della rata, compresa la quota interessi, realizza un fenomeno anatocistico al di fuori dei casi consentiti dall'art. 1283 c.c.

Ma la maturazione degli interessi sull'intero importo delle rate in scadenza è nuovamente prevista dall'alt 3 della Delibera CICR 9.02.00 (Finanziamenti con piano di rimborso rateale), applicabile *ratione temporis*: "*1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla*

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Vittorio Carlomagno, n. 14319 dell'11 luglio 2018*

*scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica."*

La clausola, oggetto di specifica approvazione, è dunque valida.

### **Verifica del rispetto del tasso soglia ex L. 108/96.**

Parte attrice sostiene l'usurarietà del tasso di mora, pari al tasso corrispettivo maggiorato di due punti percentuali, assumendo che esso si debba determinare sulla base del TAEG dichiarato in contratto (5,01301%) e che il tasso soglia sia pari al 6,2854%.

La contestazione è infondata perché il mutuo chirografario rientra nella categoria "altri finanziamenti alle imprese" per la quale il tasso soglia applicabile è del 17,97% e non quello indicato dall'attore, relativo al mutuo ipotecario.

### **La quantificazione del saldo del mutuo.**

La somma ingiunta è pari a quella risultante dal prospetto analitico allegato alla prima memoria 183 della banca, che riporta tutti i movimenti sino al passaggio a sofferenza, ivi quantificata in € 483.469,33 al 31.10.14, maggiorata degli interessi successivi maturati sino al 31.12.14, analiticamente indicati nell'estratto conto ex art. 50 TUB, che determina il totale di € 483.721,00, per il quale è stata richiesta l'ingiunzione.

Il prospetto riporta l'erogazione iniziale e tutte le singole movimentazioni, essenzialmente la scadenza ed il pagamento delle rate, e quindi consente di verificare come sia stata determinata la somma richiesta. Nei suoi confronti non sono state sollevate contestazioni specifiche e da nulla risulta che la somma finale ricomprenda gli interessi inglobati nelle rate ancora non scadute.

### **Il controcredito vantato dalla società opponente.**

L'eccezione riconvenzionale non è sorretta da alcuna idonea allegazione, limitandosi l'opponente a rinviare alle conclusioni delle perizie stragiudiziali di parte prodotte nel proprio fascicolo. Essa pertanto si palesa del tutto indeterminata nei suoi presupposti, di diritto e di fatto, prima ancora che sfornita di prova.

Alla genericità ed al difetto di prova della domanda non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, come è noto non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. In particolare si deve ritenere che la parte che deduce la violazione del divieto di usura e dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, abbia l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia. La contestazione in tal senso non può essere generica, e, in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica.

Si deve pertanto ritenere raggiunta la prova del credito, sulla base della documentazione prodotta dalla banca, spettando al debitore di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto, la quale può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il debitore si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo (Sez. 1, Sentenza n. 14849 del 16/11/2000; Sez. 1, Sentenza n. 14234 del 25/09/2003, Sez. 3, Sentenza n. 6258 del 02/05/2002).

L'opposizione pertanto è infondata e deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza,

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando,  
rigetta l'opposizione,  
confirma il decreto ingiuntivo opposto;  
condanna gli opposenti in solido alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite,  
che liquida in euro 10.000,00 per compensi oltre IVA, CPA, spese generali.

Così deciso in Roma con sentenza facente parte del verbale di udienza del 18.07.18

**IL GIUDICE**  
Dott. Vittorio Carlomagno

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS